

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria convocata per i giorni 29 aprile 2009 in prima convocazione e, occorrendo, 30 aprile 2009 in seconda convocazione, in merito ai punti nn. 5), 6) e 7) dell'ordine del giorno, concernenti rispettivamente:


- **la nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;**
- **le eventuali inerenti deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile (divieto di concorrenza);**
- **la determinazione dei compensi degli Amministratori.**

Signori Azionisti,

si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 20/4/2006, in conformità con l'art. 18 dello Statuto sociale, aveva determinato in 18 il numero di membri del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A., nominando il Consiglio stesso per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 sulla base delle liste presentate dai soci, con scadenza della carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2008.

Si rende pertanto necessario provvedere, ai sensi dell'art. 2364 del Cod. Civ. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 58/1998 ed al Regolamento Consob n. 11971/1999 concernente la disciplina degli emittenti, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri dello stesso, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, con scadenza della carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2011.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 dello Statuto, l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci.



I soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a pena di decadenza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista, i soci, contestualmente al deposito delle liste, devono presentare le certificazioni attestanti il possesso di almeno l'1% del capitale ordinario.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale - oltre alle certificazioni attestanti il possesso di almeno l'1% del capitale ordinario - il curriculum di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per la carica di Consigliere nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente sia ai sensi della normativa vigente sia ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. cui la Banca abbia aderito.

La presentazione delle liste deve avvenire mediante deposito presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a pena di decadenza, in giornata feriale e lavorativa per le banche, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 (pertanto entro e non oltre le ore 16,30 del 14 aprile 2009).

Si ricorda inoltre che l'art. 147-ter comma 3 del D.Lgs. 58/1998 prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista




risultata prima per numero di voti. Per una corretta applicazione di tale norma, è opportuno che i soci, nel presentare le liste dei candidati, provvedano inoltre a depositare presso la sede sociale, sempre che ne ricorrano i presupposti, unitamente a ciascuna lista ed entro il termine di deposito della stessa, una dichiarazione attestante l'assenza di detti rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999, alla luce altresì delle raccomandazioni formulate dalla Consob mediante Comunicazione n. DEM/9017893 del 26/2/2009.

Sempre ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, all'elezione dei Consiglieri si procede nel modo seguente. All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) in caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza sopra indicati, ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, si procederà ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri indipendenti da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei Consiglieri mancanti



provvederà l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.

Saranno eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di Consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto.


Si fa presente che, ai sensi dell'art. 2390 del Cod. Civ., gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori o Direttori Generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Dal curriculum di ciascun candidato che sia stato depositato dai soci unitamente a ciascuna lista entro il termine di deposito della stessa, potrebbero emergere ipotesi astrattamente idonee a configurare, per uno o più dei candidati, l'esercizio di attività concorrente con quella direttamente od indirettamente esercitata dalla CARIGE S.p.A.

In caso di effettiva nomina di tali soggetti da parte dell'Assemblea, quest'ultima dovrà esprimersi sulle inerenti fattispecie, ai sensi dell'art. 2390 del Cod. Civ., anche alla luce dell'avvenuto deposito, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, del curriculum di ciascun candidato.

Si ricorda in proposito che l'Assemblea ordinaria dei Soci del 27/4/2007 ha espresso la propria autorizzazione, ai sensi del citato art. 2390 del Cod. Civ., all'assunzione o alla conservazione di specifiche cariche da parte di Consiglieri della Banca.

Per quanto riguarda la remunerazione degli Amministratori, da stabilire ai sensi degli artt. 2389 del Cod. Civ. e 23 dello Statuto, si fa presente che i compensi attualmente corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stati




determinati dall'Assemblea ordinaria del 20/4/2006 e consistono in un compenso annuo fisso pari ad € 40.000,00 ed in una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo pari ad € 250,00.

Al riguardo si fa presente che, qualora fossero approvate le politiche di remunerazione, oggetto di specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria cui si riferisce la presente relazione, sarebbe confermata anche per il prossimo triennio, con riferimento alla remunerazione di tutti gli Amministratori, l'impostazione seguita nel passato dalla Banca, che non ha mai previsto piani di incentivazione o componenti di remunerazione variabile basati sulle performance aziendali, né trattamenti in caso di cessazione dalla carica (cosiddetti "golden parachutes"), fatta salva l'opportuna previsione di adeguati meccanismi volti a collegare maggiormente la remunerazione stessa all'impegno ed alle responsabilità assunte nei diversi incarichi.

Pertanto - ferma restando la determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, dell'ulteriore compenso al Presidente e al Vice Presidente ex art. 2389 del Cod. Civ. - sarebbe prevista l'introduzione di una ulteriore remunerazione, sempre quale componente fissa, ai componenti del Comitato Esecutivo, nonché degli ulteriori Comitati interni al Consiglio di Amministrazione (Comitato per il Controllo Interno, Comitato per la Remunerazione e Comitato per le Nomine), commisurata alle responsabilità, ai compiti, alla frequenza delle riunioni dei singoli Organi e Comitati ed all'assunzione di tutte le conseguenti responsabilità.

Genova, 27 marzo 2009

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Berneschi)

